

////////////////////////////////////

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL VENETO**

**RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI  
EX ART. 55 C.P.C.**

Nell'interesse di **Schillaci Francesca Daniela**, nata a Monza, il 19 marzo 1976, (C.F. SCHFNC76C59F704N), rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da ritenersi resa in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN88H07F158O) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec [giovanni.valenti88@pec.it](mailto:giovanni.valenti88@pec.it), domiciliata presso il proprio studio sito in Via Ughetti, 16 – Catania

**NEL GIUDIZIO CONTRO**

- **CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “FRANCESCO VENEZZE” DI ROVIGO** (C.F. 80008520290), in persona del legale rappresentante *pro tempore*  
**E NEI CONFRONTI**
- Dei controinteressati in atti

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE  
DELLA MISURA CAUTELARE INVOCATA**

- Della graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione degli atti di concorso, pubblicato in data 2 agosto 2024, del concorso indetto dal Conservatorio “Venezze” di Rovigo per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. 180/2023 settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO prot. n. 8459/DC3 del 31/10/2023 (doc.1);
- Dell'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova, prot. n. 9234\_DC3 nella parte in cui non contempla parte ricorrente in quanto ritenuta non idonea all'esito dello svolgimento della prima prova (doc.2);
- Di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento ai verbali nn. 15 – 16 - 17, relativi allo svolgimento della prima prova, per mezzo dei quali parte ricorrente è stata ritenuta non idonea (doc.3);
- Di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 13 contenente una integrazione al verbale 12 relativo ai criteri di valutazione delle prove d'esame (doc.4);
- Di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 12 contenente l'indicazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame (doc.5);
- Di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 1 contenente l'indicazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame (doc.6);

////////////////////////////////////

- Ove occorrer possa, del bando per mezzo del quale è stato indetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. 180/2023 settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO (doc.7);
- Di tutti gli atti e i verbali della procedura di concorso, non conosciuti e non trasmessi neppure a seguito di espressa istanza d'accesso agli atti.

////////////////////////////////////

Parte ricorrente è un soprano di fama internazionale che nel corso della propria carriera ha calcato i più famosi palchi dei Teatri di tutto il mondo, ricoprendo il ruolo di protagonista nelle maggiori opere liriche rappresentate nelle diverse stagioni teatrali (doc.8).

Unitamente alla carriera concertistica, la M<sup>e</sup> Schillaci ha coniugato al palcoscenico l'attività didattica, ricoprendo il ruolo di insegnante di canto presso i maggiori istituti musicali e conservatori di tutta Italia (doc.9).

Esemplificativamente si consideri che la ricorrente ha svolto Masterclass nel ruolo di presso l'Opera House di Shanghai, (doc.9 bis), presso l'accademia di alto perfezionamento di Durres in Albania, nonché Conservatorio di musica di Spalato.

Inoltre è stata docente di prima fascia di canto CODI23 presso il conservatorio Luca Marenzio di Brescia

In ragione delle indiscusse abilità canore e didattiche, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso bandito dall'amministrazione resistente, ambendo ad ottenere l'incarico di ruolo per la classe di concorso CODI/23.

A tal fine, si sottoponeva alla prima prova pratica prevista dal bando della procedura in data 20 luglio 2024, avente ad oggetto la simulazione di una lezione didattica.

Tuttavia, apprendeva con stupore di non essere stata inclusa nel novero dei candidati ammessi allo svolgimento della seconda prova (doc.10).

Successivamente alla proposizione di specifica istanza d'accesso, mediante la quale veniva richiesta la trasmissione di tutti gli atti e i verbali della commissione relativi alla procedura concorsuale *de qua* (ad oggi evasa solo parzialmente), la ricorrente apprendeva di non essere stata considerata idonea secondo quanto di seguito riportato

2. SCHILLACI FRANCESCA DANIELA, CF SCHFNC76C59F704N

<b>a) Simulazione lezione</b>	
<b>Tipologia di simulazione:</b>  Lezione di canto all'allieva Anais Calore sulla tecnica e sul brano 'Voi che sapete'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>  Le indicazioni risultano generiche e non producono effetti apprezzabili sulla studentessa.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>18/35</b>

////////////////////////////////////

Secondo le specifiche disposizioni della *lex specialis*, infatti, è ammesso ad accedere alla seconda prova il candidato che ottenga una valutazione di almeno 21/35.

Le modalità di gestione della prova pratica da parte della Commissione, tuttavia, sono tali da rendere illegittima l'intera procedura – con conseguenziale necessità di annullamento dei relativi atti e condanna dell'amministrazione resistente all'eliminazione dei vizi denunciati – sulla scorta dei seguenti

### MOTIVI

- I. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 L.N.241/1990 E ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ILLEGITTIMITA' DEI VERBALI N. 1 – 12 – 13 NELLE PARTI IN CUI NON HANNO PREDETERMINATO SPECIFICI CRITERI VALUTATIVI DELLE PROVE D'ESAME. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ARBITRARIETA'. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.**

Gli atti della procedura, ivi compresa la graduatoria di merito del concorso, sono del tutto illegittimi per omessa predeterminazione dei criteri valutativi delle prove d'esame.

E' documentalmente dimostrato come i criteri di massima predeterminati dalla Commissione esaminatrice con i verbali nn. 1 – 12 -13 siano del tutto generici, insufficienti ed incomprensibili, giacché non consentono di rendere manifesto l'iter logico tenuto in fase di valutazione, non essendo stata prevista alcuna griglia di valutazione ed essendo stata omessa del tutto la votazione attribuita dai singoli commissari.

Orbene, sulla base delle risultanze degli atti della procedura, emerge come la Commissione, in occasione della prima riunione, si era auto-vincolata a determinare i criteri di valutazione delle prove d'esame, senza – tuttavia – mai provvedervi in concreto.

Ed infatti

Riguardo alle prove pratiche la Commissione definisce quanto segue:

La prima prova, di natura didattica, è volta a valutare le conoscenze e le competenze del candidato negli ambiti relativi alle discipline proprie del settore disciplinare oggetto del presente concorso nonché le capacità comunicative e relazionali del candidato stesso. I candidati simuleranno una lezione di prova e potranno scegliere se la stessa avrà carattere puramente teorico-tecnico o anche interpretativo, nel qual caso, coadiuvati da un pianista di propria fiducia, simuleranno una lezione a studenti che proporranno un proprio brano di studio.

La durata massima della prima prova è prevista in 30 minuti e il superamento della stessa, con votazione minima di 21/35, è propedeutico al passaggio alla seconda prova pratica.

Dette indicazioni generiche vengono ribadite tanto nel verbale n. 12

////////////////////////////////////

La Commissione riprende il disposto dell'art. 9 del bando, per cui le prove saranno volte a valutare le conoscenze e le competenze del candidato negli ambiti relativi alle discipline proprie del settore disciplinare oggetto del presente concorso nonché le capacità comunicative e relazionali del candidato stesso.

La prima prova, di natura didattica, consisterà nella simulazione di una lezione inerente la materia d'insegnamento a un allievo/a, messo a disposizione dal conservatorio, che presenterà un suo brano di studio, tratto dal repertorio più eseguito.

Durante lo svolgimento della prova la commissione ha facoltà di chiedere al candidato di approfondire brevemente determinati aspetti che siano emersi dalla lezione stessa e che gli consentano di dimostrare ulteriormente le sue competenze nei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del bando.

La durata massima della prova didattica è di 30 minuti, come specificato nel bando.

Quanto nel verbale n. 13

In seguito al ricevimento, da parte di alcuni candidati ammessi, di chiarimenti riguardanti la prima prova pratica, di natura didattica, la Commissione specifica che la dicitura presente nel verbale n. 12 del 23/06/2024 va ad integrare quanto indicato nel verbale n. 1 del 21/02/2024.

Si chiarisce che ogni candidato avrà a disposizione un allievo/a a cui impartirà una lezione della durata indicata nel bando; non essendo previsto un pianista accompagnatore da parte del Conservatorio, si è voluto dare l'opportunità di svolgere eventualmente la lezione oggetto della prima prova pratica nel modo che si ritiene più opportuno e consono alle proprie specificità didattiche.

La valutazione sarà equivalente sia che il candidato decida di svolgere una lezione puramente tecnico-teorica sia che opti per una lezione più orientata all'aspetto interpretativo. Si ricorda che, come riportato nel suddetto verbale n. 12, "durante lo svolgimento della prova la commissione ha facoltà di chiedere al candidato di approfondire brevemente determinati aspetti che siano emersi dalla lezione stessa e che gli consentano di dimostrare ulteriormente le sue competenze nei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del bando".

Il presente verbale non sostituisce quanto indicato nei verbali su menzionati, ma ha il solo scopo di chiarire quanto ivi indicato.

Dalla piana lettura delle indicazioni testé riportate, è impossibile comprendere con evidenza la modalità con cui la Commissione si sta auto-vincolando nell'esercizio del dovere di motivazione della valutazione di ciascun candidato, non essendo stati indicati – neppure per caratteri generali – i criteri considerati nella valutazione della prova né l'incidenza di ciascuno di essi rispetto al punteggio numerico finale, non essendo stata prevista – altresì – neppure una "griglia di valutazione".

I criteri stabiliti nei verbali impugnati, a ben vedere, non forniscono alcun elemento che consenta a parte ricorrente di comprendere sotto quale profilo la prova della candidata sia stata giudicata carente, né è possibile desumere in cosa gli altri candidati abbiano eccelso rispetto alla stessa e secondo quali elementi tale valutazione sia stata comparata.

Si osservi in tal senso quanto segue

////////////////////////////////////

Con riferimento alla ricorrente, nel verbale di svolgimento della prima prova si legge quanto segue

2. **SCHILLACI** FRANCESCA DANIELA, CF SCHFNC76C59F704N

a) Simulazione lezione	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allieva Anais Calore sulla tecnica e sul brano 'Voi che sapete'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
Le indicazioni risultano generiche e non producono effetti apprezzabili sulla studentessa.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>18/35</b>

Dalla sola lettura della superiore tabella non è possibile comprendere quale sia stato il parametro di valutazione utilizzato dalla commissione, in quanto non risulta intelligibile cosa la Commissione intenda per "effetti apprezzabili sulla studentessa".

Quali effetti apprezzabili avrebbe dovuto produrre una prova pratica su un'allieva – per di più appartenente alla classe di studio ove è docente il Presidente della Commissione – non è dato comprendere.

Qual è il livello di partenza dell'allieva? A quale livello deve condurre l'allieva? Cosa viene richiesto affinché la prova venga considerata sufficiente?

Trattasi di interrogativi destinati a rimanere senza risposta, specie se si analizza il complesso delle valutazioni svolte dalla Commissione nei confronti di tutti i candidati, di per sé solo idoneo ad inficiare l'intera prova ed imporre la riedizione dell'intero concorso.

In tal senso si osservi quanto segue.

Con riferimento al candidato VASSILEVA SVETLA DIMITROVA, la Commissione così si esprime

a) Simulazione lezione	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allievo Deng HuaLyu sulla tecnica e su parte del brano 'Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
La prova didattica della candidata viene valutata come insufficiente, in quanto le informazioni trasmesse allo studente, <u>pur in alcuni casi corrette, sono comunicate in modo confuso e fuorviante.</u>	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>16/35</b>

Da tale valutazione sembrerebbe che oggetto di valutazione della prova sia la modalità di comunicazione delle "informazioni".

////////////////////////////////////

Tuttavia, con riferimento al candidato ZANARDI emerge un nuovo criterio di valutazione

<b>a) Simulazione lezione</b>	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allieva Anais Calore sulla tecnica, su parte del brano 'Batti, batti bel Masetto' e su 'Voi che sapete'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
La lezione risulta abbastanza efficace, corroborata da informazioni fisiologiche corrette; i suggerimenti musicali ed interpretativi proposti, pur corretti, non sono apparsi particolarmente originali.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>26/35</b>

In questo caso, parrebbe che la commissione abbia fatto ricorso al criterio dell'ORIGINALITA', al punto da attribuire una votazione sufficiente al candidato tale da superare lo scaglione dei 21/35.

Neppure il ricorso alla stringata motivazione è sufficiente a riconoscere come legittimo l'agere dell'amministrazione resistente.

Si pensi al caso del candidato BARTOLI MARINA

<b>a) Simulazione lezione</b>	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allievo Deng HuaLyu sulla tecnica e su parte del brano 'Quanto è bella, quanto è cara'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
La lezione non risulta particolarmente efficace; le soluzioni proposte per i problemi tecnici dello studente non sembrano giungere all'obiettivo prefissato.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>21/35</b>

Dalla lettura della motivazione si evince che la lezione non risulta EFFICACE e lo studente non ha raggiunto l'OBIETTIVO PREFISSATO.

Quel è l'obiettivo prefissato?

Tralasciando l'uso del condizionale (*non sembrano*), la candidata sembra aver svolto una prova insufficiente, tuttavia raggiunge la votazione minima di 21/35.

In cosa ha differito questa prova da quella della ricorrente? Perché gli effetti non apprezzabili sull'allieva della Schillaci valgono meno degli obiettivi non prefissati della Bartoli?

Ed ancora.

Alla candidata BICCIRE' PATRIZIA viene attribuita la seguente valutazione

////////////////////////////////////

<b>a) Simulazione lezione</b>	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allieva Anais Calore sulla tecnica e su parte del brano 'Batti, batti, bel Masetto'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
La lezione, pur condotta con professionalità e competenza, risulta a volte puramente assertiva e poco empatica.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>25/35</b>

Nuovi criteri appaiono nei parametri di giudizio della Commissione. Vengono ricercate qualità come la "professionalità" (?) e l'"empatia", ma non è chiaro in quale percentuale essi influiscano sulla valutazione.

Giusto per non tediare il Collegio, si richiama un ultimo esempio relativo al candidato CASTORO FRANCESCO

<b>a) Simulazione lezione</b>	
<b>Tipologia di simulazione:</b>	
Lezione di canto all'allievo Deng HuaLyu sulla tecnica e su parte del brano 'Lunge da lei...De' miei bollenti spiriti'	
<b>Valutazione della Commissione:</b>	
La commissione valuta pienamente convincente sotto ogni aspetto la prova del candidato.	
<b>Valutazione complessiva (max 35 punti):</b>	<b>35/35</b>

In base a quali criteri la prova del candidato sarebbe stata valutata pienamente convincente "sotto ogni aspetto"?

E' stato empatico, professionale, ha raggiunto l'obiettivo? In che misura? Quanto ha inciso sulla prova ciascuno di tali elementi mai esplicitati prima?

Appare evidente come l'intera procedura concorsuale – e la relativa graduatoria di merito – appaiano del tutto viziati in ragione dell'illegittima modalità di esercizio del potere amministrativo da parte della commissione, la quale non ha prefissato criteri oggettivi di valutazione delle singole prove dei candidati.

Infatti, sebbene l'amministrazione abbia adottato ben tre verbali aventi ad oggetto i "criteri di valutazione" delle prove, essi non vengono mai esplicitati, chiariti e/o specificati, né la Commissione ha mai provveduto ad enunciare precisi parametri di riferimento cui ricordare il punteggio da assegnare.

Orbene, è indubbio che la commissione valutatrice ha ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico; tuttavia, l'attività amministrativa merita di essere annullata ogni qual volta

////////////////////////////////////

l'operato della P.A. sia affetto – come nel caso di specie – da manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni.

In tal senso, appare utile richiamare il granitico orientamento del **Consiglio di Stato**, ribadito nella recente sentenza n. 4188/2023 per mezzo del seguente principio:

*“Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame.*

*Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni** effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775).*

Nel caso di specie non sono mai stati fissati gli aspetti applicativi ed i criteri di valutazione, rendendo impossibile la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni per ciascun candidato.

Da ciò se ne ricava che

*“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, **non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo**”.*

L'assenza di tali criteri è idonea, pertanto, non solo a inficiare la valutazione della prova della candidata, ma l'intera graduatoria e le valutazioni espresse nei confronti di ciascuno dei candidati, in quanto non è possibile apprendere con necessari canoni di trasparenza e oggettività le modalità con cui la Commissione ha giudicato ciascuno dei partecipanti alla procedura.

Ed infatti



////////////////////////////////////

*“In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura.*

*La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.”*

Nel caso di specie, la commissione non solo non ha adottato i criteri di valutazione delle prove in maniera trasparente ed oggettiva, ma ha provveduto ad approvare una graduatoria fortemente inficiata da punteggi assegnati in maniera arbitraria e senza possibilità di individuare una oggettiva parametrizzazione dei giudizi assegnati.

**Ciò ha avuto effetti diretti nei confronti della ricorrente, la quale non solo è stata illegittimamente esclusa dalla prosecuzione delle procedure concorsuali, ma non è stata neppure messa in condizione di conoscere la sua corretta collocazione in graduatoria e quella dei concorrenti i quali hanno ottenuto un punteggio attribuito mediante criteri non trasparenti e manifestamente illogici ed irrazionali.**

Per tali ragioni, pertanto, appare indispensabile procedere all'annullamento della graduatoria ordinando all'amministrazione di riesercitare il potere, emendandolo dai vizi di cui è certa l'illegittimità non essendo stati adottati dalla Commissione i criteri di valutazione per nessuna delle prove concorsuali cui si sono sottoposti i candidati.

Per l'effetto, quale diretta conseguenza dell'annullamento degli atti impugnati, dovranno essere riefettuate le prove d'esame innanzi ad una commissione – in diversa composizione – che procederà ad adottare in via preventiva espressi criteri di valutazione, comprensivi di una griglia di valutazione, al fine di rendere note le motivazioni circa il giudizio espresso rispetto alle prove dei candidati, manifestando l'iter logico tenuto, scevro da arbitri e illogicità manifeste.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'.**

Per mero tuziorismo difensivo, si ritiene di dover impugnare gli atti in epigrafe sotto l'ulteriore aspetto di violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità nella selezione degli allievi che hanno collaborato allo svolgimento delle prove dei candidati del concorso.

Si è già detto che, per quanto qui di diretto interesse, la prova pratica cui si sono sottoposti i candidati consiste nell'esecuzione di una lezione nei confronti di un discente.

L'amministrazione, tuttavia, non ha adottato alcuna procedura di selezione di detti allievi, selezionandoli arbitrariamente.



La circostanza appare lesiva se si considera che tra i “criteri” emergenti dalle “motivazioni” della commissione emerge spesso volte il requisito di efficacia della “lezione” rispetto alla prova svolta dai partecipanti al concorso.

Esigenze di omogeneità, pertanto, imporrebbero una accurata selezione dei “collaboratori” alla prova che posseggano, quantomeno, stesse qualità e livelli di preparazione onde garantire la par condicio tra i partecipanti.

Esemplificativamente: se il candidato è di modesta bravura ma l’allievo a cui svolge la prova è di notevoli abilità – o peggio, è stato influenzato da soggetti terzi nel manifestare risultati o meno dopo la prova – è chiaro che la valutazione sarà sensibilmente superiore rispetto all’ipotesi in cui il candidato sia eccellente ma si rapporti con un allievo poco dotato – o peggio, influenzato da soggetti terzi a non manifestare risultati “apprezzabili” – gettando il tutto nel più totale arbitrio.

In tal senso l’amministrazione – a seguito di accesso agli atti – ha chiarito che nessuna procedura selettiva degli allievi è stata condotta, né sono stati dettati criteri selettivi per il reperimento degli stessi (doc. 11).

Ciò getta ombre sulla trasparenza dell’operato della commissione, specie se si considera che alcuni degli allievi – come quello “capitato” alla ricorrente – fosse proprio un discendente del presidente della Commissione, ovvero, in alcuni casi, non parlasse neppure la lingua italiana, costringendo il candidato ad eseguire una prova con evidenti difficoltà comunicative.

Anche per tali ragioni, la procedura in esame è affetta da vizi idonei a comportare l’annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe.

### **ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI**

In punto di *fumus* si richiama quanto riportato in parte motiva

Per quanto attiene il *periculum*, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 12 è previsto che

5. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all’assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico, fermo restando che nel caso di riscontrate irregolarità il

Le illegittimità rappresentate in parte motiva impongono l’adozione di una misura cautelare che, in ragione delle previsioni della *lex specialis*, inibisca la possibilità dell’amministrazione di procedere all’assunzione nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria impugnata, essendo stato dimostrato *per tabulas* l’assoluta illegittimità dei criteri di valutazione e delle attività poste in essere dalla Commissione di Valutazione.

Tale esigenza cautelare contempla la tutela non solo dell’interesse della ricorrente di essere riammessa alle procedure di concorso in quanto illegittimamente esclusa, dandole la possibilità di ambire al bene della vita auspicato (vittoria del concorso, vedendo tutelato il proprio interesse legittimo alla liceità dell’azione amministrativa ed alla par condicio tra i candidati), ma anche quella di rispettare il principio di cui all’art. 97 Cost. per mezzo del quale viene tutelato l’interesse collettivo all’accesso presso i ruoli delle pubbliche amministrazioni solo all’esito di un concorso pubblico validamente svolto, rappresentando il criterio della premialità una forma di tutela



dell'utenza consistente nella certezza di interfacciarsi nei pubblici uffici con personale selezionato all'esito di una procedura concorsuale.

La sospensione è necessaria anche al fine di impedire conseguenze dal punto di vista economico sia per la ricorrente – che potrebbe ottenere una collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito ed essere destinataria del relativo contratto a tempo determinato, nonché degli stipendi e degli accantonamenti pensionistici – sia per l'amministrazione – che sarebbe chiamata a risarcire i danni scaturenti dall'illegittimità degli atti posti in essere – oltre ad impedire la maturazione di diritti giuslavoristici nei confronti di candidati risultati idonei all'esito di una procedura illegittima, con conseguente danno erariale.

Inoltre, dalla richiesta sospensione non deriverebbe alcun blocco per l'amministrazione nell'espletamento delle attività didattiche, potendo essa procedere – nelle more della riedizione delle procedure concorsuali – ad assumere personale a tempo determinato (come sinora ha fatto), garantendo così ai discenti il regolare avvio delle lezioni.

Si chiede, pertanto, a codesto Collegio di sospendere, nelle more di definizione del presente giudizio nel merito, gli atti impugnati per le motivazioni *supra* riportate.



**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI  
MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

L'odierno gravame, stante la continenza dei vizi rilevati e la diretta conseguenza sugli atti della procedura impone la rimodulazione dell'integra graduatoria di merito oltre che la rieffettuazione delle prove selettive.

Pertanto, a causa dell'elevato numero di controinteressati, si propone istanza a codesto Ill.mo Presidente affinché autorizzi la notificazione nei confronti di tutti i soggetti presenti in graduatoria di merito per pubblici proclami del presente ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente, secondo le indicazioni che vorranno fornirsi ai fini di detto adempimento.



Per quanto sopra esposto

**SI CHIEDE**

Che codesto On.le T.A.R., previa concessione della misura cautelare invocata, annulli gli atti meglio specificati in epigrafe e, per l'effetto, condanni l'amministrazione resistente a riesercitare il potere amministrativo eliminando i vizi enucleati e - previa adozione di specifici criteri di valutazione delle prove concorsuali – disponga la riedizione delle prove selettive per mezzo di commissione in diversa composizione al fine di sottoporre i candidati ad idonea valutazione.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, è dovuto un contributo unificato nella misura di € 325,00

Catania, 10 agosto 2024



Giovanni  
Valenti  
12.08.2024  
12:21:47  
GMT+02:00

Avv. Giovanni Valenti